

DELIBERA N. 230/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MINUCCIANO (LUCCA) PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 (prot. n. 220261) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Minucciano (Lucca) a seguito della segnalazione della Lista civica *“Minucciano per Tutti e il Territorio”* con candidato Sindaco Loris Anchesi - qui pervenuta in data 21 maggio 2019 (prot. n. 219002) - con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte di detto Comune relativamente alla pubblicazione sulla testata *online* La Gazzetta del Serchio *“di un articolo relativo alla sottoscrizione di una convenzione tra Regione e Comune per il 21 maggio 2019, accanto ad una locandina contenente, oltre ai loghi di Regione e Comune, nome, cognome dell'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e del Sindaco Nicola Poli”*. In particolare, il Comitato, dopo aver avviato il

procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 20 maggio 2019, avendo verificato “che il 16 maggio 2019 sono stati effettivamente pubblicati l’articolo in questione e la locandina” nella testata online in oggetto “senza il necessario requisito dell’impersonalità”, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 maggio 2019, con la quale il Sindaco del Comune di Minucciano avv. Nicola Poli ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- *l’evento in questione è rappresentato dalla stipula di una convenzione con la Regione Toscana, in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 11 della L.R. n. 73 del 27.12.2018;*
- *la data e il luogo di stipula della convenzione sono stati indicati dalla segreteria dell’Assessore regionale competente, secondo le sue disponibilità;*
- *la comunicazione dell’evento è stata richiesta dai medesimi uffici regionali;*
- *proprio al fine di non dare un significato elettorale alla stipula della convenzione, come risulta dalla locandina stessa, è stato previsto solo l’intervento dell’Assessore regionale;*
- *sempre al fine di non dare alcun effetto orientativo, nella locandina in questione è indicata, nella sua generalità ed in modo impersonale, l’intera “Amministrazione Comunale”, della quale fa parte, nello stesso gruppo consiliare di maggioranza cui appartiene lo scrivente sindaco, il Sig. Sauro Casotti, candidato, alle prossime elezioni, con la lista per Tutti e il Territorio, firmataria della segnalazione;*
- *il comunicato cui ha fatto seguito la pubblicazione “incriminata” è stato immediatamente accompagnato da una ulteriore comunicazione dell’ufficio di segreteria del Comune, che testualmente recita: “premesso che trattasi di attività istituzionale prevista dalla Regione Toscana in esecuzione di specifica deliberazione di Giunta regionale, alla luce della tornata elettorale amministrativa che coinvolge questo Comune, si rimette alla valutazione di codesti organi la pubblicabilità del medesimo comunicato;*
- *il Comune non ha pubblicato l’evento sul proprio sito istituzionale;*
- *pertanto, si chiede “l’archiviazione della segnalazione ricevuta”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il

rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come l'incontro per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Minucciano del 21 maggio 2019 in ordine al finanziamento dell'opera pubblica;

RITENUTO che l'articolo di stampa segnalato dal titolo *“Parco del lago di Gramolazzo, convenzione comune-regione”* pubblicato nella testata *online* La Gazzetta del Serchio del 16 maggio 2019, il quale riporta notizie relative all'evento del 21 maggio 2019 sulla sottoscrizione della convenzione, esula dall'ambito di applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, facendosi salva la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Minucciano attraverso la locandina oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della copia della locandina pubblicata sulla testata *online* La Gazzetta del Serchio in data 21 maggio 2019 dal titolo *“Martedì 21 maggio 2019 si procederà alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana relativa al*

finanziamento dell'opera: Parco del lago di Gramolazzo lotti 4/5 stralcio1 - lavori di realizzazione pista ciclopedonale parco giochi-campeggio", la quale reca il logo del Comune di Minucciano e della Regione Toscana e la firma del Sindaco avv. Nicola Poli;

RILEVATO che la locandina in questione, pur non essendo pubblicata su un canale di trasmissione del Comune di Minucciano, rappresenta *"attività istituzionale prevista dalla Regione Toscana in esecuzione di specifica deliberazione di Giunta regionale"*, così come affermato dal Sindaco avv. Nicola Poli nelle memorie del Comune;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Minucciano attraverso la locandina relativa all'evento del 21 maggio 2019 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la locandina riporta il logo del Comune di Minucciano, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché, tale attività di comunicazione, seppure *"richiesta dagli uffici regionali"* come indicato dal Sindaco Poli nella memoria e comunque soddisfatte le esigenze informative con la pubblicazione dell'articolo sulla testata *online* La Gazzetta del Serchio del 16 maggio 2019, tuttavia risulta differibile nel tempo, trattandosi, come da programma, della *"presentazione dell'opera"* finanziata dalla Regione e ancora da realizzare, organizzata in una data prossima alle operazioni di voto;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale locandina oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della locandina oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Minucciano (Lucca) di provvedere alla rimozione della comunicazione istituzionale realizzata mediante la locandina dal titolo *"Martedì 21 maggio 2019 si*

procederà alla sottoscrizione della convenzione con la Regione Toscana relativa al finanziamento dell'opera: Parco del lago di Gramolazzo lotti 4/5 stralcio1 - lavori di realizzazione pista ciclopedonale parco giochi-campeggio", recante il logo del Comune di Minucciano, non ritenuta indispensabile in quanto risulta differibile nel tempo, trattandosi, come da programma, della "presentazione dell'opera" finanziata dalla Regione e ancora da realizzare, organizzata in una data prossima alle operazioni di voto, nonchè di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta locandina a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Minucciano (Lucca) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi